



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 08/02/2021

OGGETTO: Disposizione su convenzione attivata dalla Provincia di Vicenza (soggetto aggregatore), relativa al servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- non essendo disponibili contatti di pulizia immobili stipulati da Consip o dai soggetti aggregatori, il Comune di Treviso ha proceduto, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del d.lgs. 66/2014, allo svolgimento di un'autonoma procedura d'acquisto, avente durata di un anno rinnovabile per un altro anno;
- con determinazione n. 736 del 15.05.2019 del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti è stata indetta una gara per l'affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli immobili comunali siti nel Comune di Treviso (CPV 90910000-9), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 219 del 24.02.2020 del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti si è provveduto ad:
 1. approvare il verbale prot. n. 96466/2019 del Seggio di gara ed i verbali prot. n. 100976/2019, n. 114717/2019 e n. 190068/2019 della commissione giudicatrice, relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli immobili comunali siti nel Comune di Treviso;
 2. aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta Miorelli Service S.p.A. con sede in Via Matteotti n. 21 - Mori - (TN), per un importo contrattuale pari ad € 299.006,34.=, comprensivi degli oneri della sicurezza (Iva esclusa) impegnando la relativa spesa per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021;
- in data 15.07.2020, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il contratto di servizio tra il Comune di Treviso e la ditta Miorelli Service S.p.A. (repertorio n. 13496 prot. n. 87216 del Segretario generale);
- con nota prot. n. 15852 dell'01.02.2021 la Provincia di Vicenza (soggetto aggregatore) ha comunicato, facendo seguito alla precedente nota del 10/12/2020 (prot. n. 166699 dell'11.12.2020), la possibilità di procedere all'adesione della Convenzione relativa al servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto;

Dato atto che l'art. 9 del contratto stipulato con la ditta Miorelli Service S.p.A. prevede che l'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 1 comma 13 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012), con preavviso di almeno tre mesi, a seguito dell'attivazione del servizio da parte dell'aggiudicatario della convenzione Consip o del Soggetto Aggregatore;

Richiamato l'art. 1, comma 13 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012) che prevede che, ove, durante la vigenza contrattuale, **vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura o servizi di che trattasi, recanti parametri migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto**, allorché la Ditta affidataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Inoltre nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 510 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che prevede che " Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali

di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, **qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.**”;

Dato atto che il Comune, a seguito della comunicazione di attivazione della Convenzione del servizio di pulizia da parte della Provincia di Vicenza, ha effettuato una valutazione complessiva sia dal punto di vista degli elementi essenziali del contratto che da quello economico di cui si riassumono le risultanze, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto pertanto che il contratto in essere con la ditta Miorelli Service S.p.A presenta un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla convenzione stipulata dal Soggetto aggregatore;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, di non aderire alla Convenzione attivata dal soggetto aggregatore e di renderlo noto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del 13.11.2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di non aderire alla Convenzione, attivata dalla Provincia di Vicenza (soggetto aggregatore), relativa al servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, poiché il contratto in essere con la ditta Miorelli Service S.p.A. presenta un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla convenzione stipulata dal Soggetto aggregatore;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5) di comunicare il provvedimento alla Ditta Miorelli Service Spa;

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Gaspare Corocher

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA